

Codice A1816A

D.D. 4 luglio 2019, n. 2333

R.D. 523/1904 - P.I. 5993 - PROROGA autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica del rio di Valloriate, in loc. Bernardi, nel comune di Valloriate (CN), assentita con D.D. 1960/A1816A del 03/07/2018. Richiedente: Unione Montana Valle Stura.

In data 07/06/2019, con nota prot. 2359 (acquisito al prot. 26624/A1816A del 10/06/2019), l'Unione Montana Valle Stura, con sede in Demonte – Via Divisione Cuneense n. 5 ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5993 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 1960/A1816A del 03/07/2018, per l'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica del rio di Valloriate, in località Bernardi, nel comune di Valloriate (CN).

Preso atto, da dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP dell'Unione Montana, che entro la data di scadenza dell'Autorizzazione idraulica, i lavori non hanno avuto inizio a causa del prolungamento dei tempi dovuto alle procedure di aggiudicazione e affidamento, nonché delle precipitazioni atmosferiche avvenute nel mese di maggio 2019, e che gli stessi inizieranno nei primi giorni del mese di luglio.

Considerato che l'opera e i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 1960/A1816A del 03/07/2018.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dell'opera in oggetto, a far data dal 04/07/2019, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio di Valloriate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n. 1960/A1816A del 03/07/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 04/07/2019, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 1960/A1816A del 03/07/2018.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 1960/A1816A del 03/07/2018, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori medesimi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori
geol. Maria Grazia Gallo
dott. agr. Walter Bessone